



# COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio di Siracusa  
UFFICIO ELETTORALE

## SCRUTATORI DEI SEGGI ELETTORALI Aggiornamento dell'Albo Unico Comunale

### IL SINDACO

Vista la legge n. 95 del 8 Marzo 1989 e successiva modifica ed integrazione dalla legge n. 53 del 21 marzo 1990 e l'art. 9 della legge n. 120 del 30 aprile 1999;

### RENDE NOTO

Gli elettori e le elettrici del Comune che desiderano essere inseriti all'Albo Unico Comunale delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare apposita domanda, improrogabilmente **entro il mese di novembre del corrente anno.**

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

**Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale** coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. n. 570 del 16 maggio 1960, ed all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957. (\*)

Lo schema dell'istanza e l'avviso pubblico sono consultabili sul sito del Comune [www.comune.rosolini.sr.it](http://www.comune.rosolini.sr.it) e reperibili presso l'ufficio Elettorale sito in via Tobruk n.47.

**Considerato il carattere permanente delle iscrizioni, gli elettori già iscritti nell'Albo Unico Comunale delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di Seggio Elettorale non devono presentare nuove domande di iscrizione.**

Gli elettori già iscritti all'albo possono chiedere, entro il mese di dicembre 2022, la cancellazione dall'albo.

Rosolini 31 Ottobre 2022

**Il Sindaco  
Spadola Giovanni**

(\*) Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e medici condotti;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.